



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII - ECOLOGIA

n. 1392 del 17 MAG. 2023

OGGETTO: "Servizio di conferimento rifiuti sopravaglio (CER 19.12.12) provenienti dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa presso l'impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT)" – Ditta OIKOS S.p.A. - Liquidazione somme per servizi resi nel mese di aprile 2023 - CIG: "9618151D48"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con D.D.S. n. 377/SRB del 18.12.2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. un impianto mobile costituito da Trituratore per le operazioni D14.E-R4;
- con D.D.G. n. 203 del 22.04.2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi ubicata in C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa;
- con Ordinanza n. 4/Rif. del 07 giugno 2018 relativa al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in Sicilia, il Presidente della Regione Siciliana, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fra l'altro, autorizzava, temporaneamente, l'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa;
- con nota prot. n. 1670 del 18.06.2018 la SRR ATO 7 Ragusa comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il completamento delle opere di ricollocazione dell'impianto in area esterna alla vasca della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, completi dei correlati presidi ambientali in aderenza al cronoprogramma;
- in data 12 e 16 luglio 2018 la società Sicula Trasporti srl, gestore dell'impianto di discarica sito in Catania – Lentini comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente una situazione di sovraccarico dei quantitativi di rifiuti conferiti presso il proprio impianto determinando gravi problematiche nella gestione dell'impianto di trattamento meccanico, chiedendo, pertanto, una riduzione degli stessi;
- a seguito delle criticità tecniche-gestionali, derivanti dall'elevato flusso di rifiuti conferito presso l'impianto della Società Sicula Trasporti srl, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti riteneva opportuno individuare nella discarica di Cava dei Modicani il sito ove poter farà conferire, anche nel rispetto del principio di prossimità, i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei Comuni della Provincia Regionale di Ragusa di Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria (che avevano conferito fino ad allora presso l'impianto della Sicula Trasporti srl);

Dato atto che:

- con D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a parziale modifica del decreto D.D.S. n° 1290 del 29.09.17, autorizzava il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire, con decorrenza 20 luglio 2018 e sino a nuova e diversa disposizione, i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, in gestione commissariale, nel rispetto dei limiti quantitativi imposti come da allegato A, parte integrale e sostanziale del suddetto D.D.G. n. 798 del 18.07.2018;

- con successivo D.D.G. n° 1720 del 21.12.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti venivano fissati e ulteriormente contingentati i quantitativi massimi settimanali conferibili presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani pari per il Comune di Modica a 174,30 tonnellate settimanali;

Dato atto, inoltre, che:

- a seguito dell'Ordinanza n° 7/Rif del 03.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, il Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, ha garantito la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni afferenti la SRR "ATO 7 Ragusa" e, in particolare, la conduzione dell'impianto TMB in esercizio presso la discarica dell'ATO in liquidazione, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2 bis della L.R. n° 9/2010;
- con le diverse ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. emesse dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, è stata consentita la temporanea gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Cava dei Modicani, nelle more di acquisire il provvedimento autorizzativo regionale ordinario conclusivo per la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e consolidare il passaggio dell'impianto dall'ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa;
- in data 19 gennaio 2021 l'ordinanza contingibile ed urgente n° 07/2020 emessa dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha cessato i propri effetti e con essa sono cessati anche la gestione commissariale e il servizio di trattamento meccanico dei rifiuti relativo all'impianto realizzato dalla gestione commissariale all'interno del sito della discarica di Cava dei Modicani di proprietà dell'ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione;
- per il detto impianto TMB di Cava dei Modicani sono stati emessi i provvedimenti A.I.A., giusto D.D.G. n° 26/27.01.2021, e P.A.U.R., giusto D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, rilasciati in favore della SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A., dal competente Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- è stato rilasciato alla SRR ATO7 Ragusa S.C.p.A. (P.IVA 01544690884) dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti il D.D.G. n° 76 del 10.02.2021 - A.I.A. avente ad oggetto "Annullamento D.D.G. n. 26/2021 e riproposizione. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa "da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava Dei Modicani - Ragusa";
- in virtù dei predetti provvedimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, P.A.U.R, giusto D.A. n° 018/GAB del 28.01.2021 e D.D.G. n° 76 del 10.02.2021, la gestione del predetto impianto di Cava dei Modicani è stata trasferita dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione alla SRR ATO 7 Ragusa ponendo fine alla lunga fase di gestione straordinaria autorizzata sin dal 2013 con ordinanze contingibili ed urgenti prima del Presidente della Regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Considerato che i rifiuti conferiti presso il TMB, nella quantità stabilità dal predetto D.D.G. n. 1720 del 21.12.2018, devono essere sottoposti ai necessari processi di biostabilizzazione e di trattamento per essere poi trasferiti presso altri impianti all'uopo autorizzati;

Dato atto che:

- fino al mese di giugno 2022 il Comune di Modica conferiva il secco non riciclabile presso il TMB di Cava dei Modicani e, per il conferimento del sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotto a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati effettuato presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, era stato individuato l'impianto della Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT);
- conseguentemente alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01598/2022 pubblicata il 14.06.2022, con la quale è stato annullato il provvedimento autorizzativo D.R.S. n° 981/2019, dalla data del 15.06.2022, sono stati sospesi i conferimenti presso l'impianto di discarica Oikos ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT);

- come da comunicazione prot. n. 2555/U del 20/06/2022 la S.R.R. AT&O 7, dalla data del 21.06.2022, sospendeva i conferimenti dei RUR 20 03 01 dei dodici comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa presso il TMB di Cava dei Modicani causa malfunzionamento dell'impianto;
- pertanto, in mancanza di disponibilità di impianti regionali, il Comune ha dovuto conferire i propri rifiuti CER 20 03 01 tali e quali presso impianti extra regionali, avviandoli a recupero (R13), nel rispetto della norma di riferimento di cui al comma 6 dell'art. 35 del D.L. n. 133 del 12.09.2014 convertito nella L. n. 164 del 11.11.2014 (*"Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni"*);

Atteso che, con nota prot. n° 4092/U del 10.10.2022, la SRR AT&O 7 Ragusa ha comunicato:

- l'avvio dell'operatività dell'impianto TMB di Cava dei Modicani, con accettazione dei R.U.R. dei dodici Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a far data dell'11.10.2022, a seguito affidamento alla Ditta IBLUE S.C.A.R.L. in forza al recente contratto stipulato in data 30.09.2022, con durata di tre anni e con opzione di estensione per un ulteriore anno, prevedendo il trattamento di 53.509 tonn./anno;
- a seguito della riapertura dell'impianto della Ditta OIKOS Spa di Motta S. Anastasia (CT) il sopravaglio decadente dal trattamento meccanico dell'impianto T.M.B. di Cava dei Modicani potrà essere conferito nello stesso, previa contrattualizzazione tra la Ditta OIKOS S.p.A., la SRR AT&O 7 Ragusa e il Comune secondo il costo aggiornato di € 120,46/tonn. oltre IVA, comprensivo di tributo speciale ed oneri di mitigazione, di cui all'offerta prot. n° 3995 del 30.09.2022;
- in caso di mancato funzionamento di tali impianti sarà compito della SRR AT&O 7 Ragusa individuare altro impianto idoneo in sostituzione e i relativi oneri saranno comunicati all'Ente dalla SRR stessa;

Dato atto che:

- per quanto sopra, tra il Comune (quale produttore primario dei r.s.u. indifferenziati), la SRR AT&O 7 RAGUSA (quale soggetto che ne cura il relativo pre-trattamento e la selezione) e la OIKOS S.p.A. (gestore dell'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, che riceve la detta frazione secca da sopravaglio - CER 19 12 12) è stato stipulato debito contratto di servizio, con il quale sono state disciplinate le condizioni operative ed economiche;
- dal predetto contratto si evince che:
 - la Società "OIKOS S.p.A." è stata autorizzata alla gestione della detta discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. n° 981 del 09.08.2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, a rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221 del 2009;
 - con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n° 19387 del 15.05.13, è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta "OIKOS S.P.A.", come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS. n. 36/2003;
 - in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346 dell'8 settembre 2022, la società OIKOS S.p.A. è nel pieno possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Valanghe d'inverno sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);
 - con D.D.G. n. 1396 dell'8 novembre 2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha fissato il valore minimo della tariffa per il conferimento dei rifiuti all'interno della Discarica di Valanghe d'inverno nella misura di € 60,91/t, oltre Royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge;

- lo stesso Dipartimento Regionale ha, però, più volte affermato di essere estraneo ai rapporti commerciali intercorrenti fra i soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) e il gestore della discarica, cosicché il predetto rapporto può articolarsi secondo i canoni della autonomia privata e in regime di libero mercato;
- in particolare, con note prot. 051477 del 04/12/2018, il sopra richiamato Dipartimento Regionale ha specificato che: “*(...) l'emissione di un provvedimento che autorizzi il conferimento di sovvalli prodotti dalle attività di trattamento meccanico effettuate negli impianti secondo le norme vigenti, non è di questo Dipartimento regionale, che resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere per lo smaltimento dei rifiuti speciali, trattandosi questi di rapporti di natura privatistica fra gestori degli impianti, regolate da apposite convenzioni (...)*”;
- pertanto il Dipartimento Regionale ha riconosciuto la massima libertà ai soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) di effettuare ricerche di mercato per l'individuazione del miglior prezzo per il conferimento in discarica;

Considerato che:

- a seguito della intercorsa corrispondenza tra le parti, la S.R.R. ATO 7 Ragusa, con nota prot. 3662 del 04/12/2018, aveva manifestato l'esigenza di dovere conferire la frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa, presso la discarica di proprietà della Oikos S.p.A.;
- con nota prot. n° Val/099Dic/1157U/2018 la Oikos S.p.A. aveva, a sua volta, manifestato la propria disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale competente, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la predetta discarica;
- l'Autorità Regionale competente, con nota del 04/12/2018, prot. n° 051477, esposte le proprie considerazioni sull'argomento, non aveva rilevato “*(...) alcun elemento ostativo a che i sovvalli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai Comuni presso l'impianto gestito dalla S.R.R. ATO Ragusa, possono essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos S.p.A. (...)*”;
- pertanto, con detto provvedimento della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque - prot. n° 51477 del 04.12.18, l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta “OIKOS S.P.A.”, veniva autorizzato all'attività di abbancamento dei sovvalli prodotti dal trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei r.s.u. indifferenziati conferiti dai Comuni presso il TMB di Cava dei Modicani;
- il nuovo soggetto Produttore – Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di tritovagliatura, è la società S.R.R. ATO 7 Ragusa, la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), commi 1 dell'art. 6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 0003948 del 28/09/2022 la S.R.R. ATO 7 Ragusa ha manifestato l'esigenza di ripresa di conferimenti della frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa, presso la discarica di proprietà della Oikos S.p.A. e quest'ultima – con nota prot. n. COM/100SET/1021U/2022 – ha manifestato la propria disponibilità, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la predetta discarica;
- con nota del 29/01/2021 la S.R.R. ATO 7 Ragusa ha trasmesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n° 26 del 27/01/2021 rilasciata dall'Autorità competente;
- la S.R.R. ATO 7 Ragusa è parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali e, pertanto, con il predetto contratto non assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A.;

- dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del predetto contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

Dato atto che:

- la contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio presso l'impianto della ditta "OIKOS S.p.A." connessi al rifiuto "tal quale" conferito dai Comuni presso il TMB di Ragusa sono regolati sulla base dei report mensili emessi dalla SRR ATO 7 RAGUSA, mentre la corrispondente fatturazione dei sovvalli è effettuata direttamente dalla ditta "OIKOS S.p.A." nei confronti di ogni singolo Comune;
- per il servizio di smaltimento eseguito dal Gestore IPPC il prezzo che sarà corrisposto dal Produttore iniziale per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 109,90/t. (euro centonove/90) per ogni tonnellata, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge;

Viste:

- la nota e il prospetto rièpilogativo, prot. n. 1720/U del 04.05.2023, trasmesso dalla SRR ATO 7 Ragusa, relativo al mese di aprile 2023 e riportante le quantità di sopravaglio conferite nel detto mese di aprile 2023 presso l'impianto di destinazione della detta Ditta "Oikos S.p.A." per ogni singolo Comune;
- le fatture elettroniche n° 562/04 del 30.04.2023 dell'importo di € 50.101,28 di cui €. 45.546,62 per servizio ed € 4.554,66 per IVA 10% e n° 563/04 del 30.04.2023 dell'importo di € 1.863,59 di cui €. 1.694,17 per servizio ed € 169,42 per IVA 10% per un importo totale di € 51.964,87 di cui € 47.240,79 per servizio ed € 4.724,08 per IVA al 10% emesse dalla Ditta "OIKOS S.p.A." per servizio di conferimento del mese di Aprile 2023, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT); c.dà: Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A.", della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19.12.12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani;

Dato atto che la superiore somma di € 51.964,87 trova copertura finanziaria nella determinazione n° 153 del 25.01.2023, al Capitolo 5810/99 – imp. n° 99/2023 del Bilancio 2022 – 2024, esercizio autorizzatorio 2023 (Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103);

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT) nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., a seguito richiesta del 08.03.2023 ed emissione di certificato DURC On-Line n° prot. INAIL_37212536 con scadenza validità del 06.07.2023;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Atteso, che questo Ente Settore ha richiesto e ha ottenuto dall'ANAC il seguente "CIG: 9618151D48", (Codice Identificativo della Gara) obbligatorio come previsto dalla Legge ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Ritenuto, altresì, per quanto sopra espresso, di procedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla liquidazione, in favore della predetta ditta "OIKOS S.p.A." della somma di € 47.240,79 (IVA al 10% esclusa € 4.724,08) comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato;

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n. 1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020, n. 4247 del 31.12.2021, modificata con atto n. 1039 del 17.03.2022 di conferma della nomina a Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana";

Dato atto che con la Deliberazione n° 23 del 25.07.2022 il Commissario Straordinario, dott.sa Domenica Ficano, ha approvato il nuovo organigramma comunale e con la determinazione n° 2712 del 26.07.2022 ha nominato la scrivente Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia";

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la L.R. n° 9/2010;
- l'OREL

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) Di dare atto che il "Servizio di conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal Comune di Modica nell'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.dà Valanghe D'Inverno, gestito dalla detta ditta "OIKOS S.p.A." nel mese di Marzo 2023 ha comportato una spesa di € 51.964,87 di cui € 47.240,79 per servizio ed € 4.724,08 per IVA al 10% ed ogni altro onere compresi;
- 3) Di liquidare:
mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (P. IVA 04390280875), meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 47.240,79 (IVA al 10% esclusa € 4.724,08) comprensiva di ogni altro onere relativamente al servizio espletato a valere sulle dette elettroniche n° 562/04 e n° 563/04 del 30.04.2023 per il mese di Aprile 2023, prelevandola dalla determinazione n° 153 del 25.01.2023, capitolo 5810/99 – imp. n° 99/2023 del Bilancio 2022 – 2024, esercizio autorizzato 2023;

- all'Esercito, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 4.724,08 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;

4) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2023;


5) Dare mandato:

- al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di € 47.240,79 (IVA al 10% esclusa € 4.724,08) comprensiva di ogni onere, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

- infine, all'Ufficio Segreteria Atti Amministrativi di notificare a mezzo PEC: oikosspa@pec.it il presente atto alla Ditta "OIKOS S.p.A." di Motta S. Anastasia (CT);

6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;

7) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore
(dott.sa Vincenza Di Rosa)


ESOS JU: S

ESOS JAM: B: T

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
99/2023	24/05/2023	€ 51.964,87	5810/99	2023

Modica, 16/05/2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 MAG. 2023 al - 2 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione